

Roma, 30 dicembre 2020

Prot. N. 454 /2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e territoriali**Ai coordinatori nazionali delle s.a.s.****Oggetto: Analisi legge di bilancio 2021***Care colleghe e cari colleghi,**E' stata approvata oggi dal Senato della Repubblica la legge di bilancio per il 2021.**la legge di bilancio stanZIA ulteriori 400 milioni di euro per la contrattazione collettiva 2019- 2021 del personale statale (contrattualizzato Aran ed in regime di diritto pubblico), che si aggiungono alle risorse finora stanziare con le leggi di bilancio per il 2019 e per il 2020 (3.375 milioni di euro) e che portano la dotazione complessiva per i rinnovi contrattuali 2019 -2021 a 3.775 milioni di euro; risorse che si traducono in corrispondenti aumenti contrattuali per il personale della sanità e delle funzioni locali.**Si tratta di risorse largamente insufficienti per garantire, attraverso i rinnovi contrattuali, la riforma degli ordinamenti professionali e del sistema di classificazione del personale, il rifinanziamento dei fondi per la contrattazione integrativa (necessario per finanziare il sistema indennitario, le progressioni economiche e per erogare le premialità) e l'adeguamento del potere di acquisto delle retribuzioni, eroso dal lungo blocco decennale della contrattazione, a cui si era messo fine solo con i rinnovi contrattuali 2016 -2018.**Per il Governo le risorse stanziare per il personale statale, pari a quasi 3,8 miliardi euro, determinerebbero un aumento del 4,07% delle retribuzioni medie (poco più di 107 euro lordi pro capite) e si rifletterebbero in corrispondenti aumenti per il personale degli altri comparti del pubblico impiego (Sanità e Funzioni locali). In realtà, da queste risorse vanno sottratte quelle necessarie a stabilizzare l'elemento perequativo a sostegno redditi più bassi (250 milioni di euro per l'insieme del personale statale) e a finanziare l'anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (443 milioni di euro). Inoltre, l'aumento percentuale è calcolato come media delle retribuzioni del personale dirigente e non dirigente e, dunque, a fronte delle risorse disponibili, gli aumenti percentuali sul personale non dirigente con redditi più bassi sarebbero molto più contenuti e addirittura inferiori agli 85 euro medi lordi mensili erogati con la contrattazione 2016 -2018.**Ecco perché le risorse previste sono assolutamente insufficienti per consentire rinnovi contrattuali in grado di rivedere i sistemi di classificazione e di finanziare una contrattazione integrativa in larga parte bloccata dai vincoli imposti dall'art. 23, comma 2, del d. lgs 75/2017.*

Anche sul versante della spesa assunzionale, la valutazione sulle misure adottate con la legge di bilancio è assolutamente negativa perché manca un piano organico di assunzioni programmate in grado non solo di assicurare il pieno turnover della forza lavoro, in base ai pensionamenti presenti e futuri ma, soprattutto, di colmare le gravi carenze di organico, la cui consistenza risulta peraltro impoverita dalla costante revisione al ribasso operata tramite la revisione dei piani dei fabbisogni di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Gli insufficienti investimenti programmati finiscono così per essere attuati senza una parallela riorganizzazione di strutture, organizzazione del lavoro pubblico e processi produttivi, senza colmare i gap di competenze e i rilevanti divari nella distribuzione regionale degli occupati. Permane, così, un preoccupante disallineamento tra la forza lavoro impiegata e le esigenze, necessariamente differenziate, espresse dalle amministrazioni e dai territori, a scapito della qualità dei servizi erogati.

L'insufficienza delle risorse stanziato per i rinnovi contrattuali e l'inadeguato investimento sulle assunzioni e sulle risorse umane conferma l'approccio "ragionieristico" del Governo, basato su una miope quadratura del cerchio dei conti pubblici ed incapace di trasformare le pubbliche amministrazioni in un motore di cambiamento del Paese, a supporto di un tessuto economico e produttivo fragile e che richiederebbe, invece, servizi moderni e di maggiore qualità. Ciò, proprio nel mentre la drammatica congiuntura negativa, determinata dall'emergenza epidemiologica, ha mostrato chiaramente come le pubbliche amministrazioni tutte, da quelle del servizio sanitario nazionale universale, a quelle delle funzioni centrali e locali, siano risultate, invece, fondamentali per assicurare la tenuta economica e sociale del Paese.

Vi inviamo il testo del disegno di legge di bilancio 2021 (A.S. 2054) licenziato dalla Camera il 27 dicembre, approvato oggi dal Senato della Repubblica, segnalandovi le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

I. LAVORO PUBBLICO E PA

Incremento risorse rinnovo contrattuale

- Il comma 959 prevede l'incremento di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019 -2021 (ex art. 1 co. 436 l. 145/2018).

Copertura a regime dell'elemento perequativo

- Si dispone che quota parte delle ulteriori risorse stanziato per i rinnovi contrattuali del triennio 2019 (comma 959), sia destinata alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo introdotto dall'art. 1, c. 440, lett. b), della L. 145/2018. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'art. 1, c. 438, della L. 145/2018, che dispone che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi bilanci (comma 869).

Risorse per trattamenti economici accessori

- Le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare, nell'ambito della contrattazione integrativa relativa al 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga al tetto dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 (comma 870).

Comparto Sanità

- Per il 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 mln di euro. Si precisa che gravano su tali risorse le spese relative all'indennità di esclusività della dirigenza medica, all'indennità di specificità infermieristica, all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, all'incremento dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi. Per tali finalità, ad esclusione dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, viene incrementato anche il concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale da parte dello Stato di un importo pari a 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 (commi 403-404)
- Modificando alcuni articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento delle organizzazioni private presso il SSN, si estende la disciplina autorizzatoria vigente all'accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari (comma 406).
- A decorrere dal 2021 si dispone un incremento, nella misura del ventisette per cento del valore lordo annuo, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità 2016-2018. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 407-408).
- Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021 viene introdotta un'**indennità di specificità infermieristica** da riconoscere agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La definizione della misura e della disciplina dell'indennità sono demandate alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021, relativa al comparto sanità. L'indennità è riconosciuta quale parte del trattamento economico fondamentale nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335

milioni di euro. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 409 - 411).

- Si dispone uno stanziamento di 40 milioni di euro destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'art. 1, comma 1, del D.l. 18/2020 (cd. Cura Italia). L'incremento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, concerne le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica (comma 413).
- Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, viene riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 2021 **una nuova indennità ai dipendenti delle aziende ed enti del Ssn appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale, nonché agli operatori sociosanitari**. Il nuovo istituto, quale parte del trattamento economico fondamentale, viene definito nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. Di conseguenza si dispone, a decorrere dal 2021, un corrispondente incremento pari a 100 milioni di euro annui del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (commi 414 e 415).
- Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti, gli enti e le aziende del Ssn in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale possono ricorrere anche nel 2021 alle disposizioni del D.l. 18/2020 (Cura Italia). Nello specifico, è prorogata a tutto il 2021 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa al personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, ai professionisti del profilo di assistente sociale, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo) e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 2-bis, commi 1 e 5, D.l. 18/2020). Viene estesa al 2021 anche la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari (art. 2-ter, commi 1 e 5, D.l. 18/2020) (commi 423, 424, 427 e 428).
- Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede l'istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (art. 4-bis, co. 4, D.l. 18/2020), nonché la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. (art. 12, comma 1, D.l. 18/2020) (comma 425).

Comparto Funzioni centrali

- Si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze da ripartire con specifiche dotazioni ogni anno, a partire dal 2021 fino al 2033, per finanziare l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 854).
- Il comma 858 e seguenti autorizza a partire dal 2021 l'avvio di nuove procedure concorsuali per la copertura delle esigenze di organico presso vari Ministeri:
 - o Il Ministero della Giustizia è autorizzato ad indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 3000 unità di personale amministrativo da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2023. Viene prevista anche l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai soggetti che hanno completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo e il tirocinio formativo (art. 50 commi 1-quater e 1-quinquies del D.l. 90/2014). Inoltre, al fine di coprire le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, si autorizza l'avvio di procedure concorsuali rispettivamente per 300 unità e 80 unità di personale del comparto funzioni centrali. Inoltre, il comma 868 incrementa di 6 milioni per il 2021, 8.4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 le risorse del FUA. Infine, ai sensi del comma 925, il Ministero della giustizia è autorizzato, ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
 - o Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, è autorizzato per il biennio 2021/2022 a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di 140 unità di personale (commi 873-876).
 - o Il Ministero dell'Interno, per favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare quelle relative al settore della depenalizzazione, è autorizzato per l'anno 2021, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva (artt. 34 e 34-bis, D. lgs. 165/2001), a bandire procedure concorsuali per 250 unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno, da assumere a tempo indeterminato non prima del 1° dicembre 2021 (commi 880 – 881).
 - o Il Ministero della Salute, per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, è autorizzato per l'anno 2021 ad assumere 45 unità dirigenziali e 135 unità non dirigenziali utilizzando le graduatorie concorsuali in vigore o attraverso concorsi pubblici per esami (commi 882-883).
 - o Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio

nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio è autorizzato ad assumere 550 unità di personale non dirigenziale, anche in deroga all'art. 4 co. 3-quinquies D.L. 101/2013 (concorsi unici per reclutamento dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche). Inoltre, per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) di cui all'art. 183 del disegno di legge di bilancio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, di 20 unità di personale non dirigenziale (commi 884-886).

- Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021 – 2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, di 28 unità di personale (comma 899)
- Al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali, il Ministero della Difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale, (commi 917-918).
- Per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri il comma 923 incrementa per il 2021 -in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche - le facoltà assunzionali del MAECI relativamente a 150 unità di personale non dirigenziale, mediante indizione di nuovi concorsi, ampliamento dei posti messi a concorso o scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.
- Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, il comma 928 aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, in attesa dei concorsi per profili tecnici già autorizzati. Il comma 929 estende al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. Infine, i commi 932 e 933 prorogano per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura, autorizzando la spesa di 500.000 euro per il 2021.
- Il comma 934 incrementa di 363.000euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

- Il comma 937 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale e della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale non dirigente pari a 56 unità
 - I commi 1035 e 1036 autorizzano l'INPS, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
- Si prevede che, a decorrere dal 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola"), sia destinata, per una quota pari a 20 milioni, ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, e per una quota pari a 30 milioni, ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa. In relazione a tale finalità si precisa che le misure dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo dei predetti risparmi è subordinato alla progressiva riduzione, fino a 20.000 unità, delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa determinate nella tabella 1 allegata al DPCM del 22 gennaio 2013 ed oggetto di progressiva rideterminazione triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali (comma 983).

Comparto Funzioni locali

- I commi da 993-995 introducono alcune norme relative al **personale della polizia locale**. In primo luogo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia, si prevede per l'anno 2021 l'esclusione dai tetti previsti dal DL 78/2010 delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni (comma 993). Il comma 994 dispone, anche per il 2021, l'esclusione dal tetto dell'art. 23, comma 2, del dl.gs. 75/ 2017, delle risorse stanziare dall'art. 115 del D.L. 18/2020 destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale direttamente impegnato nell'attuazione dei provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico. Infine, il comma 995 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale.

- I commi da 791 a 794 incrementano la dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo **sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.
- Il comma 797 potenzia il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, rafforza i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 147/2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) in prospettiva di raggiungere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da: a) un rapporto pari a un assistente sociale ogni 5mila abitanti in ogni ambito territoriale; b) un rapporto pari ad almeno un assistente sociale ogni 4000 abitanti.
- In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni dall'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Ai sensi del comma 802, per gli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno e previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, ovvero: a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Tutela dei lavoratori fragili

- **Viene estesa dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili introdotte dal decreto Cura Italia.** In particolare per il periodo indicato si prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 26 comma 2 d.l. 18/2020). Viene contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 l'art. 26 comma 2-bis del dl 18/2020 che prevede per i lavoratori fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La norma, inoltre, pone gli oneri delle tutele menzionate a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. Infine, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali misure è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 (commi 481-483).

Poli territoriali avanzati

- Il comma 955 demanda al Dipartimento della funzione pubblica l'istituzione di Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano con la finalità di: svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici e le procedure selettive indette dalle restanti amministrazioni con l'ausilio della Commissione RIPAM; sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e sostenere la formazione del personale pubblico.

Abrogazione norme sui sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza degli accessi

- Vengono abrogate le disposizioni della legge 56/2019 (c.d. legge concretezza, art. 2 commi da 1 a 4) relative all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro (comma 958).

Revisione e rimodulazione della spesa pubblica per Stato, regioni ed enti locali

- I commi da 849 a 853 prevedono la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei vari Ministeri, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023. Inoltre, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano un contributo alla finanza per 200 milioni di euro, dei comuni per 100 milioni di euro e di province e città metropolitane per 50 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni, province e città metropolitane è effettuato, entro il 30

settembre 2022, con Dpcm, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Lavoratori socialmente utili

- I commi 292 e 293 modificano la disciplina transitoria di cui ai commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Si prevede che le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo siano operate in via diretta (senza selezione) per i casi in cui i lavoratori siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche, anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione; che per i lavoratori non rientranti in quest'ultima fattispecie resti possibile (come già previsto) lo svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità; che tali procedure di selezione possano essere espletate anche presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il comma 295 prolunga il periodo temporale (dal 31 dicembre 2020 al mese di marzo 2021) entro cui è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. Inoltre il comma 294 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di stipulare convenzioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le Regioni in riferimento alle situazioni di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Il comma 296 autorizza le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili, impiegati, alla data del 31 dicembre 2016, in progetti collegati alla richiesta e concessione di trattamenti di integrazione salariale, ad assumere i predetti lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in deroga, per il solo 2021, alla dotazione organica, al piano triennale di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

II. LAVORO PRIVATO

Trattamenti di integrazione salariale

- Il comma 299 istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro, per garantire mediante i previsti trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario, cassa integrazione in deroga) una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per il 2021 qualora il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica lo renda necessario.
- Il comma 300 prevede ulteriori 12 settimane di integrazione salariale per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza

epidemiologica (artt. 19 - 22 quinquies, D.l. 18/2020), che vanno collocate per quanto riguarda i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Con riferimento a tali periodi, le dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Se i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati (ex art. 12, D.l. 137/2020), sono collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane. Inoltre, ai sensi del successivo comma 305, il beneficio è riconosciuto anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

Sgravi contributivi

- I commi 8 e 9 prevedono la stabilizzazione a regime dal 1° luglio 2020 della detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche introdotta fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 2 del D.l. 3/2020. Il beneficio spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni e degli assegni equiparati ad esse, nonché ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati (compensi lavori socialmente utili, borse di studio, etc., ai sensi dell'art. 50 del DPR 917/1986, c.d. TUIR). La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
- I commi da 10 a 15 prevedono che, nel biennio 2021 - 2022, l'esonero contributivo concesso per promuovere l'occupazione giovanile (art. 1 commi 100 ss. l. 205/2017) sia riconosciuto al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di un importo pari a 6000 euro annui. La misura si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata. L'esonero contributivo viene riconosciuto per un massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Stante i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.lgs. 150/2015), l'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- I commi da 161 a 167 prevedono l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro del settore privato, escluso il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico, operanti nelle Regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (ai sensi dell'art. 27 comma 1, D.l. 104/2020, sono state individuate le regioni che, nell'anno 2018, avevano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90% di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). Lo sgravio è pari a il 30 per cento dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; il 20 per cento dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; il 10 per cento dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
- I commi da 20 a 22 dispongono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza, assunto in

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), dotazione pari a 1.000 milioni di euro (per il medesimo anno 2021). Si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero.

- Il comma 306 estende per un periodo di 8 settimane l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 3, D.l. 104/2020) a carico dei datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Tale esonero è fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Ai sensi del successivo comma 307, coloro che abbiano già fatto richiesta dell'esonero contributivo (art. 12 co. 14 D.l. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero non goduto e presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale

Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria

- Viene eliminata, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell'articolo 26, comma 3, del D.L. n. 18/2020, secondo la quale, per il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva". Si ricorda che riguardo al profilo della certificazione, il messaggio dell'INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020 ha specificato che, qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento (di quarantena o di altra condizione di permanenza domiciliare obbligatoria), queste ultime devono essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'INPS, mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata. Tale obbligo viene meno in virtù dell'abrogazione introdotta dal comma 484.

Proroga divieto di licenziamento

- I commi da 309 a 311 estendono il blocco dei licenziamenti collettivi fino al 31 marzo 2021 e sospende fino alla medesima data le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto). Resta preclusa fino al 31 marzo 2021 anche la facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti, e le procedure in corso. Inoltre, sono confermati i casi in cui non si applicano le preclusioni e le sospensioni menzionate: 1) nelle

ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo; 3) nelle ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Rinnovo contratti a tempo determinato e contratto di espansione

- Il comma 279 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all'articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015, fino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Politiche attive del lavoro

- I commi da 324 a 328 prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, da trasferire successivamente all'Anpal per lo svolgimento delle attività di competenza. Il Fondo sovvenzionerà l'istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
- Il comma 275 rfinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18 comma 1 lett. a) del D.l. 185/2008) di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022.
- Il comma 297 incrementa di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni per l'anno 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (che prevede già uno stanziamento pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018, portando così il relativo finanziamento ai settori della formazione e dell'apprendistato a 130 milioni di euro nel 2021 e 125 milioni di euro nel 2022).

Misure a favore delle donne

- I commi da 16 a 19 dispongono in via sperimentale per il biennio 2021-2022, un esonero per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel suddetto arco temporale, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di dodici mesi (elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
- I commi 23 e 24 prevedono un incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'art. 19, c.1, del D.L. 223/2006) nella misura di 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l'attribuzione delle predette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (commi 23 e 24).
- Il comma 28 prevede l'incremento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (ex art. 105-bis del D.L. 34/2020).
- I commi da 365 a 366 prevedono l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per riconoscere un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
- I commi 276 e 277 prevedono l'istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria nei limiti della dotazione del Fondo (pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022) di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione della norma.

Congedo di paternità

- I commi 363 e 364 modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità previsto solo per i lavoratori del settore privato dall'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, elevandolo da sette a dieci giorni. Inoltre, si prevede che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Si precisa che il comma 25 estende tale congedo, insieme a quello facoltativo di paternità, ai casi di morte perinatale.

Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati

- Al fine di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, hanno sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19, per il 2021 si prevede una misura analoga a quella prevista per il 2020 dall'art. 19-ter del Decreto Ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176). In particolare, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021. Il riconoscimento tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo a tantum legato all'emergenza in corso a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati (comma 495).

III. PREVIDENZA

- Il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità, attualmente prevista in via sperimentale dall'art. 1, c. 160, della L. 205/2017 fino al 2020, per i lavoratori maggiormente anziani interessati da eccedenze di personale di accedere all'istituto dell'esodo anticipato (cd. isopensione, di cui all'art.4, c.1-7, della L. 92/2012) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Il comma 336 estende il trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019).
- I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale
- Il comma 350 recepisce la giurisprudenza in materia di calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico. Nello specifico, la norma prevede che per tali tipologie di contratto, in corso dalla data del 1° gennaio 2021 o con decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale. La ratio è quella di assicurare ai lavoratori a tempo parziale almeno il riconoscimento del minimale

contributivo settimanale ai fini del calcolo dell'anzianità pensionistica nelle settimane non interessate da attività lavorativa. Per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima del 1° gennaio 2021, l'applicazione di tale norma è subordinata alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 (1° gennaio 2021). Si ricorda che l'intervento non riguarda i dipendenti pubblici, per i quali, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero ai sensi dell'art. 8 comma 2 della l. 554/1988.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: Disegno di legge di bilancio AS 2054